

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 1950

(19^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche » (N. 1129) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, relatore	Pag. 285 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	285 e <i>passim</i>
ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici	287 e <i>passim</i>
GIUA	287
PALERMO	287 e <i>passim</i>
BOGGIANO PICO	288 e <i>passim</i>
RICCIO	290 e <i>passim</i>
BOSCO	292
GASPAROTTO	292
BOCCASSI	293

La riunione ha inizio alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Palermo, Parri, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Varaldo e Zoli.

Sono altresì presenti il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche » (N.1129) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, relatore. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge che è al nostro esame si propone la ratifica di due decreti legislativi: il primo è il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, concernente ripara-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

19ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

zione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche; il secondo è il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, concernente emendamenti al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

Con il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, si autorizza, all'articolo 1, la spesa di due miliardi per la riparazione e ricostruzione di edifici di culto e di quelli di istituzioni pubbliche di beneficenza. Con l'articolo 2 il decreto legislativo predetto stabilisce quali edifici siano da considerare edifici di culto; all'articolo 3 dà la nozione di edifici destinati ad uso di beneficenza; gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono le condizioni necessarie per ottenere la riparazione o ricostruzione a carico dello Stato; nell'articolo 6 si prevede che l'esecuzione delle opere può essere concessa anche agli ordinari diocesani; l'articolo 7 riguarda il sistema di pagamento dei lavori eseguiti in concessione; con l'articolo 8 si concede il pagamento anche dei lavori di riparazione ad edifici di culto eseguiti anteriormente alla entrata in vigore del decreto; con l'articolo 9 sono previste esenzioni di carattere fiscale; all'articolo 10 si autorizza il Ministro del tesoro ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni necessarie.

Con il successivo decreto legislativo del 1947 si modificava leggermente la nozione del termine «edifici di culto» e con l'articolo 2 si stabilivano norme speciali circa l'affidamento di lavori agli ordinari diocesani; allo articolo 3 si stabilivano norme particolari relative alla liquidazione del corrispettivo dei lavori eseguiti.

Questi due decreti legislativi sono stati sottoposti alla ratifica della Commissione speciale della Camera dei deputati che sostanzialmente non ha modificato il contenuto dei decreti: solo ha stabilito che per determinare quali edifici, oltre quelli compresi nella categoria «edifici di culto», potranno essere ripristinati a carico dello Stato, si dovrà aver riguardo, anziché al criterio dell'appartenenza degli edifici ad istituti di assistenza o beneficenza,

alla destinazione di essi, all'assistenza o alla beneficenza.

I due decreti legislativi sono stati presentati a noi per la ratifica. Io ritengo che, così come modificati dalla Camera dei deputati, essi siano da approvare; però in sede di discussione dei singoli articoli proporrò qualche ritocco che non è modifica di sostanza, ma piuttosto precisazione. Vi prego quindi, onorevoli colleghi, di voler approvare il disegno di legge con le modificazioni che sottoporro al vostro esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli.

JANNUZZI, *relatore*. Innanzi tutto vorrei far presente che nel titolo del disegno di legge si parla di «enti di beneficenza». Poichè la Camera dei deputati ha esteso i benefici di cui al provvedimento in esame anche agli enti di assistenza, propongo di modificare il titolo del disegno di legge, nel senso di aggiungere dopo le parole «enti di beneficenza» le parole «e di assistenza».

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta fatta dal relatore di aggiungere nel titolo del disegno di legge, dopo le parole «enti di beneficenza» le parole «e di assistenza».

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Esaminiamo innanzi tutto la parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativa alla ratifica e alle modificazioni apportate all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35. Ne do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al 1° comma, alle parole: «delle istituzioni pubbliche di beneficenza», sono sostituite le seguenti: «destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3».

Al 3° comma, alle parole: «gli istituti pubblici di beneficenza», sono sostituite le seguenti: «i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

19ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

Poichè nessuno chiede di parlare metto ai voti la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

JANNUZZI, *relatore*. Propongo di aggiungere alle modificazioni che la Camera dei deputati ha apportato all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, le seguenti.

Dove l'articolo dice: « esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento », togliere la parola « decorazione » e per quel che riguarda l'abbellimento precisare che non si tratta dell'abbellimento che sia parte integrante dell'organismo architettonico. In concreto, quando si tratta di ricostruire la facciata di una chiesa, una cornice che fa parte dell'organismo architettonico della chiesa non si può escludere dalla ricostruzione solo perchè opera di abbellimento: bisogna invece tener presente che fa parte dell'organismo architettonico. Pertanto proporrei di sopprimere la parola « decorazione » e aggiungere, dopo la parola « abbellimento », le altre: « che non sia parte dell'organismo architettonico ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione della parola « decorazione ». Chi approva la soppressione anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Proporrei di aggiungere nel testo del secondo emendamento proposto dal relatore alla parola « parte » la parola « integrante ». L'emendamento pertanto dovrebbe suonare così: « abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore con la modificazione proposta dall'onorevole Ministro e cioè dopo la parola « abbellimento » aggiungere le parole: « che non sia parte integrante dell'organismo architettonico ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Propongo di apportare sempre all'articolo 1 del decreto legislativo del 1946 un'altra modificazione.

Tra le parole « limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della

beneficenza » e le altre « opere d'arte » inserire le seguenti « o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed esclusi in ogni caso le altre ».

PALERMO. Noi dobbiamo preoccuparci di quanto è necessario affinché il culto possa esercitarsi. L'organo non mi pare indispensabile; fa parte del complesso, diciamo così, di agiatezza di una chiesa giacchè non tutte le chiese hanno l'organo. Pertanto è giusto che lo Stato ricostruisca il quadro o la statua del titolare della chiesa, siamo d'accordo, ma l'organo non è necessario.

GIUA. Circa l'esclusione del mobilio avente pregio d'arte faccio un'osservazione. Questo mobilio può essere danneggiato: escludere la possibilità di restaurarlo almeno in parte mi sembra che non sia opportuno.

Secondo la dizione dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, la ricostruzione è limitata al solo mobilio indispensabile per l'esercizio del culto, ma a me questa sembra una limitazione eccessiva.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. La legge ha cercato di limitare al minimo le spese di ricostruzione. Francamente fa impressione anche a me che si escluda il mobilio artistico, ma, credo che, se lo includiamo, i fondi destinati agli scopi di cui al provvedimento in esame non basteranno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, e cioè, tra le parole « limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza » e le altre « opere d'arte » inserire le seguenti « o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed esclusi in ogni caso le altre ».

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Sempre all'articolo 1, terzo comma del decreto legislativo del 1946 dopo le parole: « ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici » propongo di aggiungere le seguenti: « di scindere un edificio in due o più ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento testè pro-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

19ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

posto dall'onorevole relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Giacchè ci siamo avviati su questa strada desidererei proporre un'altra modificazione: sempre all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, terzo comma, alle parole: «di cambiarne l'ubicazione» proporrei di aggiungere le seguenti: «entro i limiti della loro giurisdizione», perchè in ogni caso la ricostruzione avvenga sempre nell'ambito della giurisdizione diocesana; altrimenti, per assurdo, si potrebbe far ricostruire un edificio di Milano a Torino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro: cioè, aggiungere nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, dopo le parole «di cambiarne l'ubicazione», le altre: «entro i limiti della loro giurisdizione». Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOGGIANO PICO. Vorrei che si aggiungessero nell'elenco degli edifici di culto dell'articolo 2, primo comma non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, dopo le parole «le coadiutorie» le altre «i santuari» perchè questi molte volte sostituiscono le chiese parrocchiali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Boggiano Pico: all'articolo 2, 1° comma del decreto legislativo anzidetto, dopo le parole: «le coadiutorie», aggiungere le altre: «i santuari».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Sempre al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, vorrei aggiungere alle parole «l'esercizio del culto pubblico» le altre «anche se della Santa Sede».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 e, cioè, aggiungere dopo le parole

«l'esercizio del culto pubblico» le seguenti «anche se della Santa Sede». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativa all'articolo 3 del decreto legislativo del 1946, il cui testo è stato sostituito dalla Camera dei deputati con il seguente:

Art. 3.

Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono: quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà di altri enti, società, associazioni o singoli, purchè gli enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza ne acquistino la proprietà entro un anno dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari.

JANNUZZI, *relatore*. Vorrei aggiungere anche in questo articolo dopo le parole «anche se siano di proprietà» le altre «della Santa Sede o».

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento ora proposto dall'onorevole relatore, è pregato di alzarsi,

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Il termine dato agli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza per l'acquisto della proprietà degli edifici da riparare o ricostruire è stabilito, nel testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 27 giugno

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

19ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

1946, n. 35, in un anno; si è chiesto dagli enti interessati di portare il termine a tre anni. Questo più lungo termine è necessario perchè gli enti suddetti possano trovare i fondi occorrenti per l'acquisto. Pertanto propongo di sostituire alle parole «entro un anno» le altre «entro tre anni».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi, e cioè sostituire nel testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, alle parole «entro un anno» le altre «entro tre anni». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, relatore. Faccio presente che giacchè nel testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, si parla di edifici destinati ad uso «di beneficenza o assistenza» è necessario sostituire, correlativamente, nel testo in questione alla dizione «enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza» l'altra «enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza» e alla dizione «vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza» l'altra «vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta ora fatta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Non essendovi altre proposte di modificazioni al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, do lettura del testo coordinato dell'articolo 1 del disegno di legge, quale risulta dagli emendamenti ora approvati:

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il 1º comma è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione

e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico, di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonchè alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed esclusi in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili».

Il 3º comma è sostituito dal seguente:

«Ove le autorità ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di scindere un edificio in due o più, di cambiarne la ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fidejussione bancari».

Art. 2. — Al 1º comma, dopo le parole: «le coadiutorie» sono aggiunte le altre: «i santuari»; alla fine del comma, dopo le parole: «l'esercizio del culto pubblico» sono aggiunte le altre: «anche se della Santa Sede».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

«Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà della Santa Sede o di altri enti, società, associazioni o singoli, purchè gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprietà entro tre

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

19ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

« Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari ».

Chi approva il testo coordinato dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, che riguarda la ratifica e le modificazioni del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649.

JANNUZZI, *relatore*. Prima di passare all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, il quale modifica il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, ed al quale la Camera dei deputati non ha apportato alcuna modificazione, propongo di aggiungere dopo le parole: « delle chiese stesse », le altre « Al mobilio relativo sono estese le disposizioni dell'articolo 1 »; propongo anche di aggiungere, dopo le parole « ad uso di seminari », le altre « e di istituzioni analoghe di religiosi »; infine propongo di aggiungere dopo le parole: « distrutti da fatti bellici » le altre « anche se della Santa Sede ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge relativo alla ratifica, avvenuta da parte della Camera dei deputati, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649 e alla modificazione apportata dalla stessa Ca-

mera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo anzidetto:

Art. 2.

Il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Al 4° comma, le parole: « istituti pubblici di beneficenza » sono sostituite con le seguenti: « proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo anzidetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Dopo l'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, propongo di aggiungere un articolo 3-bis (*nuovo*) così formulato: « Tutti i progetti implicanti ricostruzioni *ex novo* o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra, debbono essere sottoposti per la parte liturgica e artistica all'esame preventivo della pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori, da liquidare all'inizio dei lavori stessi ». Osservo che nell'articolo 2 del decreto legislativo in questione è riconosciuto a chi compie la progettazione o ha la direzione dei lavori un compenso del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori, ridotto al 3 per cento, ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione. Ritengo pertanto equo che venga corrisposto alla pontificia Commissione centrale per l'arte sacra un compenso del 0,25 per cento per l'opera che essa dovrà svolgere.

RICCIO. Sarebbe bene sostituire nel testo dell'articolo 3-bis, (*nuovo*) proposto dal senatore Jannuzzi alle parole: « debbono essere », la parola « sono », per ragioni di tecnica legislativa. Inoltre, poichè vi sono lavori già iniziati e lavori che debbono ancora essere iniziati, penso sia opportuno distinguere i due casi e adottare alla fine dell'articolo in

questione la seguente dizione: « da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati ».

PALERMO. Debbo confessare anzitutto di non conoscere con precisione quali siano le attribuzioni della pontificia Commissione centrale per l'arte sacra, nè so se tale Commissione sia un organo previsto dalle nostre leggi o se sia soltanto una istituzione alle dirette dipendenze del Vaticano. Trattandosi di Commissione pontificia, sarei propenso tuttavia a credere che sia vera quest'ultima ipotesi. In tal caso mi sia consentito domandare se noi possiamo, in una legge che riguarda il nostro Paese, stabilire il principio secondo il quale, per la costruzione di determinati edifici, si dovrebbe richiedere il consenso o l'autorizzazione di una Commissione che è estranea allo Stato italiano e che dipende anzi da uno Stato estero. Esiste, e su questo punto richiamo l'attenzione della Commissione, la Sovrintendenza ai monumenti e alle belle arti, della quale non possiamo sminuire il valore e le attribuzioni affidando quella che è una sua precisa attribuzione alla pontificia Commissione centrale.

Comunque, il punto che vorrei mi fosse chiarito è questo: la pontificia Commissione centrale è un ente alle dipendenze dello Stato italiano o alle dipendenze dello Stato Vaticano? Qualora quest'ultima ipotesi corrispondesse alla realtà, a mio avviso non potremmo in alcun modo affidare, con una legge italiana, attribuzioni che debbono considerarsi di pertinenza di organi dello Stato italiano ad un organismo straniero, nè consentire ad esso di intromettersi in attività che riguardano specificatamente ed esclusivamente lo Stato italiano.

BOGGIANO PICO. Osservo all'amico e collega Palermo che occorre distinguere, da un lato, la Santa Sede, quale ente politico, così come è previsto da tutti gli atti concordatari, che ha stretti rapporti, in seguito alla conclusione di regolare trattato, con lo Stato italiano, e dall'altro gli organi che la Chiesa — istituto ben diverso dalla Santa Sede come ente politico — ha alle sue dipendenze per la tutela generale dell'esercizio del culto e per la disciplina del culto. Tra questi organi

vi è precisamente la pontificia Commissione centrale per l'arte sacra, che ah l'ufficio di garantire l'esatta osservanza delle regole e delle norme liturgiche, le quali sono previste del resto anche dal *Codex juris canonici*, e la rispondenza architettonica degli edifici alle esigenze del culto. Questa Commissione non entra, quindi, in alcun modo nei rapporti politici fra la Santa Sede e lo Stato italiano, ma contribuisce invece a quella tutela dell'esercizio del culto che è demandata all'autorità della Chiesa. La costruzione degli edifici destinati al culto è disciplinata da precise leggi liturgiche, sulla cui osservanza non può vigilare evidentemente che l'autorità ecclesiastica.

RICCIO. A quanto ha detto il senatore Boggiano Pico, desidero aggiungere — e il rappresentante del Governo potrà confermare quanto io dirò — che anche attualmente viene riconosciuto un rimborso di spese per l'opera che già da tempo la pontificia Commissione centrale svolge in questo campo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidererei far osservare al collega Palermo che nell'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi si prevede che tutti i progetti implicanti ricostruzioni *ex novo* o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra siano sottoposti all'esame della pontificia Commissione centrale per l'arte sacra, per quanto attiene alla parte liturgica ed artistica. Ora si deve ricordare anzitutto che effettivamente la pontificia Commissione centrale per l'arte sacra ha sempre curato che gli edifici di nuova costruzione destinati al culto ubbidissero ai canoni liturgici, ed è ovvio che tale cura non poteva spettare che a codesta Commissione, perchè solo essa può stabilire se le caratteristiche del nuovo edificio di culto rispondano effettivamente alle esigenze liturgiche tradizionalmente accettate dalla Chiesa.

Anche dal punto di vista artistico, non dobbiamo dimenticare l'esistenza di un'arte cristiana, ai cui criteri fondamentali dovrà ispirarsi il nuovo edificio di culto, sì da essere intonato anche artisticamente allo spirito e alle regole della tradizione e del culto cristiano.

Non mi sembra quindi, sotto questo aspetto, che vi sia ragione di ravvisare un'intromissione

di un organo estraneo nel parere che verrà espresso dalla pontificia Commissione centrale, la quale mi pare anzi che sia legittimamente chiamata a manifestare il suo giudizio su una materia che non può non essere considerata di sua specifica competenza.

PALERMO. Seguendo il ragionamento fatto dai colleghi si dovrebbe trarre la conclusione che tutta l'arte sacra sarebbe sottratta al controllo delle Sovrintendenze ai monumenti e alle belle arti, la qual cosa non è evidentemente ammissibile. La Sovrintendenza ai monumenti e alle belle arti ritengo debba essere considerata sovrana quando si tratti di argomenti e problemi artistici. Come è noto, vi sono chiese le quali, appunto perchè opere d'arte, sono sottoposte alla stretta sorveglianza delle Sovrintendenze: sembra pertanto ovvio che, quando si debba procedere alla ricostruzione di una chiesa a spese dello Stato, non debba essere tolta alle Sovrintendenze la loro legittima funzione di controllo, per attribuirla alla pontificia Commissione centrale, la quale è comunque un organo estraneo allo Stato italiano.

In conclusione, non ho nulla da eccepire circa la vigilanza che può essere esercitata da parte della pontificia Commissione centrale nel campo del culto e delle regole liturgiche, ma mi oppongo a che ad essa venga affidata una qualsiasi potestà nel campo artistico.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi sembra che noi stiamo confondendo la funzione di controllo che spetta alle nostre Sovrintendenze per gli edifici dichiarati monumenti nazionali, con quella che è la sorveglianza sulla rispondenza di un edificio di culto di nuova costruzione alle regole liturgiche ed artistiche. Ora, indubbiamente nessuno pensa di sminuire le attribuzioni delle Sovrintendenze alle belle arti. La questione che qui si pone è un'altra: si tratta, cioè, di progetti per la ricostruzione o riparazioni di notevole entità di edifici di culto, sui quali progetti si ritiene necessario, affinchè essi sieno rispondenti alle esigenze della liturgia e dell'arte sacra, l'esame della pontificia Commissione centrale.

PALERMO. Mi sia consentito di ribadire ancora il mio punto di vista. Per quanto riguarda la sorveglianza sulla rispondenza del nuovo

edificio di culto alle esigenze del rito, non abbiamo alcuna osservazione da sollevare, e siamo d'accordo che l'organo competente possa essere la pontificia Commissione centrale. Dobbiamo invece esprimere il nostro parere discorde per quanto si riferisce al lato artistico. Poichè è lo Stato italiano che finanzia queste ricostruzioni, mi sembra che non si possa ammettere l'eventuale veto da parte della pontificia Commissione centrale alla realizzazione di un edificio concepito in una determinata forma artistica, la quale potrà benissimo rispondere a tutte le norme liturgiche e nello stesso tempo non uniformarsi ai criteri estetici della Commissione anzidetta.

Non esistono infatti precise norme canoniche in materia di arte.

BOSCO. Come è già stato osservato da vari colleghi, la tutela degli edifici in questione è duplice: da un lato vi è una tutela liturgica ed artistica insieme poichè i due concetti non possono essere scissi. Vi è, infatti, una iconografia sacra tradizionale dalla quale non è lecito prescindere, senza incorrere in una violazione della tradizione artistica cattolica, ed è quindi evidente che in questo caso l'arte sacra appare strettamente legata alla liturgia.

Vi è poi un'altra tutela, ed è quella degli organi di Stato, tutela che non viene assolutamente intaccata dall'emendamento in discussione, il quale lascia integra la competenza degli organi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, cioè, le Sovrintendenze ai monumenti e alle belle arti.

I due concetti non possono essere in alcun modo confusi, ed è quindi evidente che le due competenze non potranno interferire l'una con l'altra, ma si eserciteranno in quella sfera che ad ognuna d'esse è assegnata.

Del resto, per quanto riguarda la liturgia, nella nostra legislazione, abbiamo un rinvio al diritto canonico attraverso il Concordato. È infine evidente l'inammissibilità che si costruiscano edifici di rito cattolico i quali, nelle loro caratteristiche architettoniche, non rispondano alle norme fondamentali del culto a cui sono destinati.

GASPAROTTO. Mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Jannuzzi, anche perchè mi sembra che essa possa garantirci contro i

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

19ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

possibili eccessi di certa arte moderna, che potrebbero ledere la dignità e monumentalità necessarie ad un edificio destinato al culto.

JANNUZZI, *relatore*. Per chiarire meglio il concetto a cui mi sono ispirato nell'emendamento da me proposto vorrei modificare l'emendamento stesso. Propongo, perciò, di sostituire alle parole: « per la parte liturgica e artistica », le parole « ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra ».

PALERMO. Mi dichiaro ancora una volta contrario all'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi. Mentre riaffermo di essere d'accordo con i colleghi per quanto riguarda la sorveglianza sulla rispondenza dei nuovi edifici di culto alle esigenze liturgiche, penso che in fatto di arte i criteri che ispireranno la pontificia Commissione centrale potranno essere contrastanti con quelli di una visione più larga, moderna, dei problemi artistici: l'intervento di questa Commissione potrebbe, quindi, rappresentare una indebita ed inammissibile interferenza di un organo estraneo all'organizzazione statale italiana, che potrebbe adottare criteri estetici convenzionali in un giudizio di carattere squisitamente ed esclusivamente artistico.

BOCCASSI. Mi associo interamente alle argomentazioni del senatore Palermo.

PRESIDENTE. Dopo questa ampia discussione metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Jannuzzi, nel seguente testo definitivo:

Art. 3-bis (*nuovo*).

Tutti i progetti implicanti ricostruzioni *ex novo* o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra sono sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra, all'esame preventivo della pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori, da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Non essendovi altre proposte di modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, do lettura del testo coordinato dell'articolo 2 del disegno di legge, quale risulta dagli emendamenti ora approvati:

Art. 2.

Il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Dopo le parole: « delle chiese stesse » è aggiunto il seguente periodo: « Al mobilio relativo sono estese disposizioni dell'articolo 1 ».

Dopo le parole: « ad uso di seminari » sono aggiunte le altre: « e di istituzioni analoghe di religiosi ».

Alla fine dell'articolo dopo le parole: « distrutti da fatti bellici » sono aggiunte le altre: « anche se della Santa Sede ».

Art. 2. — Al 4° comma, le parole: « istituti pubblici di beneficenza » sono sostituite con le seguenti: « proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 ».

Art. 3-bis (*nuovo*). — « Tutti i progetti implicanti ricostruzioni *ex novo* o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra sono sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra, all'esame preventivo della pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori, da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati ».

Chi approva l'articolo anzidetto è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 18,40.